

Misure attuative del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili ed in quelle agricole prossime a tali aree

Premessa

Con decreto 22 gennaio 2014 è stato approvato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi".

La direttiva 2009/128/CE *"assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari"*.

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) prevede inoltre *"soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio"*. In particolare il PAN al punto A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili – indica che *"ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente"*.

Al medesimo punto A.5.6 il PAN precisa inoltre che *"le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio"*.

In tali aree il PAN disciplina l'obbligo di avvisare la popolazione *"attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore"*.

E' inoltre previsto che *"nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone"*.

Il PAN prevede inoltre che *"le Regioni e le Province autonome possono predisporre Linee di Indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano. Le Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari"*.

Al punto A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida – il PAN prevede inoltre che *"entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province"*

autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”.

Inoltre il PAN al punto A.2.2 – Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari - assegna alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il compito di definire le modalità di segnalazione dei trattamenti nei seguenti casi:

- *impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness con attrezzature sportive all’aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc...) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi e giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc...;*
- *quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all’articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;*
- *quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle Regioni o dagli Enti locali territorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della Salute, che potrà tener conto di eventuali proposte del Consiglio.*

La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall’applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell’esecuzione del trattamento, con l’apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.

Il PAN prevede inoltre specifiche limitazioni d’impiego nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie; in tali aree “è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri”.

Le Linee di Indirizzo regionali non costituiscono il documento di recepimento del PAN nel suo complesso. L’applicazione del PAN infatti, oltre a quanto già previsto nell’articolato, è in fase di progressiva implementazione attraverso specifici provvedimenti o disposizioni regionali in materia di formazione professionale, controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici, sistemi di difesa a basso impatto ambientale per la promozione delle tecniche dell’agricoltura biologica e della produzione integrata, tutela della biodiversità e protezione delle acque.

Le Linee di Indirizzo oggetto del presente documento non regolamentano l’uso dei prodotti biocidi destinati alla disinfezione o disinfestazione di ambienti civili, industriali o che sono impiegati per combattere agenti dannosi all’uomo o agli animali (es. zanzare o mosche negli allevamenti zootecnici). Tale ambito sarà regolamentato in seguito all’emanazione di una specifica direttiva europea analoga a quella approvata per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI E PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI IN MATERIA D'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Ambito di applicazione

Le Linee di Indirizzo riguardano le aree specifiche (extra-agricole) frequentate dalla popolazione nel suo insieme (la quale include pertanto anche i gruppi vulnerabili), nonché le aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000 (*).

Riguardano inoltre le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione e le aree agricole presenti all'interno delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

Le Autorità competenti (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc..) sono tenute ad adottare le disposizioni contenute nel presente documento all'interno degli specifici atti regolatori di propria competenza (es. Regolamento Comunale di Igiene, Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ecc..).

Gli utilizzatori professionali sono tenuti a rispettare le disposizioni previste nelle presenti Linee di Indirizzo e in ogni eventuale disposizione più restrittiva disposta dai singoli Comuni nei casi di necessità o di maggiore tutela della salute pubblica nell'ambito dell'applicazione del principio di precauzione.

(*) E' possibile visualizzare l'elenco delle Aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e dei Siti della Rete Natura 2000, ricompresi nel territorio della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>

Finalità

Le Linee di Indirizzo forniscono indicazioni di maggiore dettaglio e indirizzi operativi che integrano quanto già disposto dal PAN ai punti A.5.6 e A.2.2.

Esse riguardano esclusivamente l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole prossime a queste. Ribadiscono inoltre quanto previsto al punto A.5.6.1 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida" in merito alla gestione della flora infestante in ambiente urbano.

Scopo delle Linee di Indirizzo regionali è pertanto quello di fornire indicazioni:

A. alle diverse Autorità competenti (es. Comuni, Enti gestori di aree naturali protette, ecc..) in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in merito:

A.1) alla individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili così come previsto ai punti del PAN:

- A.5.6.1 - *Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida;*
- A.5.6.2 - *Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida;*

A.2) alle modalità di informazione preventiva e di avviso alla popolazione relativamente agli ambiti indicati ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN in merito a:

- modalità di segnalazione;
- caratteristiche, dimensioni e contenuto dei cartelli da apporre nelle aree oggetto di trattamenti fitosanitari;

A.3) alle procedure di notifica alle Autorità competenti (Dipartimento Sanità Pubblica delle Aziende USL, ARPAE Emilia-Romagna e Comuni) dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree specifiche indicate ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN;

B. agli Utilizzatori Professionali per l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione in merito:

B.1) alla segnalazione preventiva e avviso alla popolazione dei trattamenti negli ambiti agricoli prossimi ad aree potenzialmente frequentate dalla popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari (punto A.2.2 del PAN) ed in particolare:

- alla modalità di segnalazione (*caratteristiche, dimensioni e contenuto delle segnalazioni*);
- alla attribuzione di una dimensione al termine “*in prossimità*” previsto per l'apposizione della segnalazione del trattamento;

B.2) ai sistemi di contenimento della deriva che, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, consentono di ridurre a 10 metri la distanza fra le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e quelle agricole trattate con prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

A. Indicazioni alle diverse Autorità competenti in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

A.1) Individuazione dei mezzi di difesa idonei per il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti

Il controllo degli organismi nocivi alle piante e delle erbe infestanti in ambiente urbano e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, deve essere effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento a quelli meccanici, fisici e biologici.

In ambiente urbano le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante, così come previsto al punto A.5.6.1 “*Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida*” del PAN, devono individuare:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato e in particolare si fa comunque divieto di utilizzo di tali prodotti nelle aree cortilive dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primaria e centri diurni per l'infanzia e nelle aree gioco dei parchi destinati ai bambini;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. Tali aree devono comunque avere le seguenti caratteristiche:
 1. la presenza della popolazione in tali aree deve essere saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo;
 2. deve essere possibile delimitarle e circoscriverle per impedirne l'accesso alla popolazione, dopo l'esecuzione del trattamento, per il periodo di tempo necessario a evitare qualsiasi effetto avverso. Rientrano in tale contesto, ad esempio, i parcheggi, le aree di deposito, aree coltivate comprese nel territorio urbano, ecc..

Fermo restando quanto previsto al sopra richiamato punto A.5.6.1 del PAN, per la gestione della flora infestante in ambiente urbano, ai fini della tutela della salute della popolazione, è in ogni caso fortemente raccomandato l'utilizzo di tecniche alternative all'uso di prodotti chimici di sintesi anche se più onerose e complesse. In particolare in prima istanza occorre considerare la possibilità di ricorrere a mezzi meccanici (sfalcio periodico della flora infestante) e/o fisici (pirodiserbo, utilizzo di acqua calda, vapore ecc..) lasciando l'utilizzo del mezzo chimico esclusivamente in un approccio integrato con mezzi non chimici e comunque privilegiando i prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio. L'uso di prodotti erbicidi, laddove previsto, deve essere valutato come una soluzione estemporanea e limitata a quelle situazioni nelle quali gli altri mezzi alternativi

non sono praticabili. E' il caso, ad esempio, della gestione di alcuni tappeti erbosi dove deve essere effettuato un controllo selettivo e non totale della vegetazione.

Relativamente a quanto previsto dal PAN al punto A.5.6.2 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida" vengono ribadite alle Autorità locali competenti le seguenti indicazioni:

- sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frasi di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
- è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

Nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari con tempi di rientro superiori alle 48 ore.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale, in accordo con i Servizi di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Parchi e Risorse Forestali, sono approvati i protocolli che riportano le specifiche tecniche di protezione delle specie ornamentali, floreali e forestali presenti nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili così come individuate nel successivo paragrafo del presente atto.

I protocolli tecnici dovranno indicare, in termini prioritari e laddove possibile, i mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, le misure di controllo biologico, il ricorso a trattamenti con prodotti a basso rischio nonché a quelli contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica. La determinazione riporta inoltre le modalità di controllo della flora infestante secondo quanto previsto al punto A.5.6.1 del PAN. La determinazione è resa disponibile anche nel sito web regionale che riporta i necessari aggiornamenti periodici.

Per l'esecuzione dei trattamenti lungo le strade e le linee ferroviarie il PAN stabilisce la necessità di ridurre e/o eliminare per quanto possibile l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo. In questo caso si deve fare riferimento ai "requisiti minimi ambientali" previsti ai punti A.5.4 e A.5.5 del PAN.

A.2) Modalità di informazione preventiva e di avviso della popolazione

E' necessaria un'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai trattamenti di prodotti fitosanitari. L'informazione alla popolazione generale viene garantita anche dalla consultazione, da parte del cittadino, del sito web nazionale previsto dal PAN che, attraverso programmi nazionali di informazione e sensibilizzazione, fornisce informazioni accurate ed equilibrate circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari.

L'obbligo di informazione preventiva, tramite applicazione di cartellonistica, da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari è previsto nelle aree specifiche frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di proprietà pubblica o privata destinata ad uso pubblico o ad uso collettivo da intendersi come aree accessibili ai soli ospiti, clienti e soci, che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito:

- parchi e giardini pubblici
- campi/impianti sportivi
- aree turistiche e agrituristiche
- aree ricreative
- cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
- parchi gioco per bambini
- superfici in prossimità di strutture sanitarie
- sentieri natura e percorsi salute
- fitness con attrezzature sportive all'aperto
- piste ciclabili
- aree di sosta
- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
- aree monumentali e loro pertinenze
- aree cimiteriali e loro aree di servizio
- aiuole pubbliche
- parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
- aree o percorsi per la sgambatura degli animali
- aree ove sono presenti colonie feline
- viali alberati
- aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000; sono escluse le aree agricole in esse ricomprese poiché normate nella parte del presente atto relativa alle indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

L'obbligo d'informazione preventiva, secondo quanto stabilito al punto A.2.2 del PAN, è inoltre previsto:

- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da eventuali ed ulteriori norme o prescrizioni specifiche definite dagli Enti locali territorialmente competenti.

Le informazioni riportate nella cartellonistica sono finalizzate alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate e devono indicare:

- a. lo scopo del trattamento;
- b. la data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro) che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
- c. il luogo e l'estensione del trattamento (parco, viale, sotto il guardrail ecc.);
- d. l'indicazione dell'avvenuta notifica al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di competenza (es. "questo trattamento è stato notificato all'AUSL in data ... e viene effettuato da personale specializzato");
- e. la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato;
- f. l'avviso che in caso di condizioni metereologiche avverse il trattamento potrebbe essere rinviato;
- g. l'ufficio competente al quale rivolgersi per eventuali richieste di informazioni.

La zona, oggetto d'intervento, dovrà essere segnalata con cartellonistica adeguata e visibile posta ai bordi della zona stessa, prima dell'inizio del trattamento (almeno 24 ore prima). La cartellonistica dovrà essere mantenuta per il tempo di rientro e successivamente rimossa. In relazione alla specifica situazione ed alle caratteristiche del prodotto utilizzato può essere necessaria una delimitazione di tutta l'area allo scopo di limitarne l'accesso.

In caso di trattamenti che interessano una vasta superficie (es. viale alberato, piste ciclabili) per rendere più efficace l'informazione ai cittadini, si potrà integrare la cartellonistica stessa ricorrendo anche ad avvisi pubblici come comunicati stampa o servizi di informazione da rendere disponibili nei siti web (es. sito del Comune come responsabile dei trattamenti). Tali avvisi pubblici a mezzo di web o stampa devono essere disponibili al pubblico almeno 24 ore prima della data dell'intervento indicando i luoghi in cui verranno effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari e tutte le informazioni sopra riportate.

In particolari situazioni, da concordare preventivamente con l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente, potranno essere definite specifiche modalità di comunicazione.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- le dimensioni devono essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

Nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico o ad uso collettivo non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non sono accessibili ad ospiti, clienti e soci. In ogni caso rimane l'obbligo di osservare il tempo di rientro minimo di 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle suddette aree.

A.3) Procedura di notifica dei trattamenti nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN

Chiunque effettua trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN, ai fini di adempiere agli obblighi di informazione preventiva prevista dal punto A.2.2 dello stesso PAN, deve effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti individuate nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, nel Comune e nella Sezione provinciale ARPAE Emilia-Romagna di riferimento.

La notifica deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del trattamento e deve contenere i seguenti elementi:

- a) luogo in cui si effettua il trattamento;
- b) data del trattamento ed orario di inizio;
- c) sostanza attiva utilizzata;
- d) nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
- e) nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- f) modalità di trattamento adottate;
- g) caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- h) nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

B. Indicazioni per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

B.1) Segnalazione preventiva e avviso alla popolazione

Le modalità di segnalazione di seguito riportate individuano soluzioni che considerano la necessità di garantire un'adeguata informazione e tutela della popolazione potenzialmente esposta ai prodotti

fitosanitari e, contemporaneamente, l'esigenza di essere facilmente gestibili dagli utilizzatori di tali prodotti.

B.1.1 Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali sono:

- sentieri natura;
- percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto;
- piste ciclabili;
- aree di sosta e/o dei parcheggi;
- parchi e giardini pubblici;
- campeggi.

Modalità di segnalazione:

l'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione, sopra individuate, ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento fitosanitario è inferiore a 10 metri. Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

- per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli (FIGURA 1), uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:
 - a) triangolo equilatero con lato di 50 cm;
 - b) fascia rossa larga 7 cm;
 - c) interno bianco comprendente la scritta "Trattamento fitosanitario in corso" con dimensione minima dei caratteri di 5 cm;
- per le colture ortofrutticole e la vite: dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli (FIGURA 2), uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:
 - a) triangolo equilatero con lato di 50 cm;
 - b) fascia rossa larga 7 cm;
 - c) interno bianco comprendente la scritta "Area soggetta a trattamenti fitosanitari nel periodo" ... (es. dal 15 marzo al 15 luglio) con dimensione minima dei caratteri di 5 cm;

In caso di trattamenti effettuati al di fuori del periodo riportato nel cartello sopra descritto (es. trattamenti invernali) occorre utilizzare i cartelli previsti per le colture estensive descritti al punto precedente.

In alcuni casi, come ad esempio le piste ciclabili, sentieri natura ecc.. si possono adottare soluzioni che prevedono la collocazione di bacheche poste ad ogni punto di accesso dell'area.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
- le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

B.1.2 Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole. In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano preventivamente avvisati.

B.2) Sistemi di contenimento della deriva

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili, è previsto il

divieto di utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ad una distanza inferiore di 30 metri, qui definita come “distanza di sicurezza”, i prodotti fitosanitari sopra elencati, non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi;
- aree ricreative;
- cortili e aree verdi all’interno con plessi scolastici, scuole dell’infanzia, asili nido, centri diurni per l’infanzia;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
- sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.

Tale elenco potrà essere integrato dalle Autorità Sanitarie competenti attraverso disposizioni locali sulla base di specifiche valutazioni del rischio sanitario tenendo in considerazione anche la tutela della salute della popolazione residente.

La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell’infanzia, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, è consentita esclusivamente al di fuori dell’orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00.

Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di “macchine irroratrici a recupero (tunnel)” oppure qualora la coltura sia all’interno di una serra chiusa.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dell’Autorità locale competente, la distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

– **per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi:**

a) nelle colture arboree:

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;
- 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- 3) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d’aria (es. convogliatori d’aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d’aria;
- 4) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d’aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d’aria;
- 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l’interno dell’appezzamento;
- 6) uso di coadiuvanti antideriva.

b) nelle colture erbacee:

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;

- 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
 - 3) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
 - 4) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
 - 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
 - 6) uso di coadiuvanti antideriva.
- **per i trattamenti con erbicidi:**
- 1) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
 - 2) impiego di ugelli antideriva o di una campana antideriva (quest'ultima nel caso di applicazioni localizzate). Le barre debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.

In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria.

La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva.

Assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata e, all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento.

Le applicazioni debbono essere effettuate con una velocità di avanzamento non superiore a 6 km/h., al fine di ottenere un ulteriore contenimento della deriva.

C. Monitoraggio e controllo

Ai fini di una corretta valutazione del rischio sanitario e ambientale e della biodiversità è fondamentale l'effettuazione di idonei monitoraggi.

Tali monitoraggi devono riguardare la ricerca delle sostanze attive fitosanitarie o loro derivati nelle acque superficiali sotterranee, nelle acque destinate al consumo umano e animale, negli alimenti e in eventuali altre matrici individuate dal piano di controllo sulla produzione “ commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari”.

Un ulteriore contributo può inoltre derivare dalla conoscenza degli eventuali danni alla fauna stanziale migratoria, alla ittiofauna ed alla entomofauna.

Nei casi di accertamento di danni alla fauna stanziale migratoria e alla ittiofauna, gli organi istituzionali preposti (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale e Guardie Ecologiche Volontarie) devono rivolgersi ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AA.UU.SS.LL. di competenza per definire le modalità di indagini da esperire e l'individuazione del laboratorio di riferimento per l'esecuzione delle indagini analitiche.

I risultati di tali monitoraggi saranno utilizzati per la pianificazione e programmazione dell'attività di vigilanza e controllo degli anni successivi.

Entro 2 anni dall'approvazione delle presenti Linee di Indirizzo è effettuata a cura dei Servizi regionali: Fitosanitario, Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Parchi e Risorse Forestali, una specifica attività di valutazione in merito alla loro applicazione.

FIGURA 1: Fac-simile di cartellonistica per le colture estensive e industriali



FIGURA 2: Fac-simile di cartellonistica per le colture ortofrutticole e la vite

